

Servizio Tecnico Edilizia Scolastica



Data, prot. vedi segnatura

Spett.li

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

c.a. il Presidente dell'Ordine
dott. ing. Giovanni Piccin

PEC ordine.udine@ingpec.eu

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Udine

c.a. il Presidente dell'Ordine
dott. arch. Francesca Rizzani

PEC oappc.udine@archiworldpec.it

OGGETTO: Opera 0161. Ex caserma Duodo di Udine. Interventi di adeguamento sismico strutturale, di efficientamento energetico e di rifunzionalizzazione degli spazi a uso scolastico. Affidamento servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CUP C26F25000150002 - CIG B966ED0260

Riscontro alle osservazioni pervenute con prot. EDRUD-GEN-2026-0000666-A del 14/01/2026.

Con riferimento alle osservazioni pervenute con prot. EDRUD-GEN-2026-0000666-A del 14/01/2026 relative alla procedura in oggetto, si evidenzia quanto segue:

- a) "1. Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto: Poiché l'intervento riguarda fabbricati tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio la categoria Edilizia è la E.21 e non la E.20"
e
Checklist – Criticità con sintesi normativa. 7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'intervento in oggetto riguarda fabbricati tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Per il servizio oggetto di affidamento, ai fini del calcolo della parcella ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17/06/ 2016, la categoria Edilizia corretta della tabella z-1 del decreto citato è la E.22 - *Interventi*

di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza.

La categoria E.21 suggerita, riguarda edifici e manufatti di interesse storico artistico NON soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).

Dato atto che la gara in oggetto è stata pubblicata sulla piattaforma eAppalti FVG in data 06/12/2025 (ref. tender_75768 - rfq_108722), riportando, per mero errore materiale, la categoria Edilizia E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti;

Dato atto che già in data 11/12/2025 è stato adottato il decreto n. 3153 del Direttore del Servizio tecnico Edilizia Scolastica di Codesto Ente, rubricato "Opera 0161 - Ex caserma Duodo di Udine - Interventi di adeguamento sismico strutturale, di efficientamento energetico e di rifunionalizzazione degli spazi a uso scolastico. Affidamento servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Rettifica parziale della documentazione di gara", avente la finalità di correggere la documentazione di gara e in particolare rettificare la categoria Edilizia da E.20 a E.22, con conseguente modifica, in aumento, dell'importo del corrispettivo a base di gara;

Dato atto che nella piattaforma eAppalti FVG - tender_75768 - rfq_108722 sono stati contestualmente rettificati i documenti di gara allegati alla procedura, l'importo a base di gara, l'importo relativo alle opzioni rinnovi, e sono stati contestualmente pubblicati gli stessi in area messaggi e nell'avviso in area pubblica;

Si ritiene che gli aggiornamenti già apportati in data 11/12/2025, come sopra descritto, rispondano a quanto da Voi evidenziato.

- b) 2. Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, NON è previsto in via prioritaria il possesso di una copertura assicurativa (vedi punto 7.2 del Disciplinare). Si evidenzia come la possibilità di dimostrare i requisiti economico-finanziari tramite una copertura assicurativa, piuttosto che con la presentazione di un fatturato, rappresenti una considerevole apertura del mercato, specie nei confronti degli operatori economici di dimensioni medie o piccole, in linea

e

Checklist – Criticità con sintesi normativa 14. Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, NON è previsto in via prioritaria il possesso di una copertura assicurativa

L'art. 40 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 cita quanto di seguito:

Articolo 40. - Verifica dei requisiti e delle capacità.

1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Il punto 7.2 del Disciplinare della procedura in oggetto riporta la richiesta di requisito di capacità economica finanziaria rispondente a una delle due alternative fornite dalla normativa vigente, D.Lgs. 36/2023 e bando tipo ANAC n. 2, pertanto non si ritiene necessario modificare la procedura di gara.

Si evidenzia comunque che la SA ha tenuto in considerazione la possibilità di inserire come requisito la copertura assicurativa in gare di importi inferiori, optando per il fatturato globale per gare il cui importo è tale da richiedere che l'OE garantisca una certa solidità, in linea con quanto previsto all'art. 100, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla qualificazione degli OE per i servizi.

Udine, vedi data firma

IL R.U.P.
arch. Diana Calligaro
*Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i*